

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Valorizzazione delle aree agricole e contenimento del consumo del suolo  
AA.C.902, 948, 1176, 1909 e 2039

*Testo a fronte commentato*

18 marzo 2014

---

Servizio responsabile:

**SERVIZIO STUDI – Dipartimento Ambiente**

☎ 066760-9253 – ✉ [st\\_ambiente@camera.it](mailto:st_ambiente@camera.it)

### **Guida alla lettura**

La [tabella 1](#) mette a confronto il testo delle proposte di legge abbinata. In tale tabella:

- con il **carattere blu** sono indicate le differenze tra l'A.C. 902 e l'A.C. 948;
- nella colonna dell'A.C. 2039 sono indicate **in neretto** le differenze rispetto alle proposte di legge n. 902 e n. 948 congiuntamente considerate;
- nella colonna dell'A.C. 1176 sono indicate con il **carattere rosso** le differenze rispetto ai progetti di legge iniziali (902 e 948) e al disegno di legge del Governo (C. 2039) congiuntamente considerati;
- nella colonna dell'A.C. 1909 sono indicate con il **carattere verde** le differenze rispetto ai progetti di legge iniziali (902 e 948) e al disegno di legge del Governo (C. 2039) congiuntamente considerati;
- nella colonna "Commenti" viene fornita una sintesi commentata delle principali differenze dell'A.C. 2039 rispetto alle proposte di legge n. 902 e n. 948. Nella medesima colonna vengono commentate, in **carattere rosso** e **verde**, le differenze, rispettivamente, dell'A.C. 1176 e dell'A.C. 1909, rispetto ai progetti di legge iniziali (902 e 948) e al disegno di legge del Governo (C. 2039) congiuntamente considerati.

La [tabella 2](#) contiene le disposizioni dell'art. 4 dell'A.C. 2039 che non trovano corrispondenza nelle disposizioni delle altre proposte abbinata, accompagnate da un breve commento che le illustra.

La [tabella 3](#) contiene le disposizioni dell'art. 2 dell'A.C. 1176 che non trovano corrispondenza nelle disposizioni delle altre proposte abbinata, accompagnate da un breve commento che le illustra.

Si fa inoltre notare che numerose disposizioni dell'A.C. 1909 sono identiche a quelle contenute nell'A.C. 1050 che è in corso di esame in sede referente presso l'VIII Commissione (Ambiente) ed è abbinata con l'A.C. 70 e con altre proposte di legge (150, 392, 1050, 1128, 1322), recanti norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana. Per tale ragione per ciascun articolo di tale proposta viene riportato il corrispondente riferimento dell'articolo della proposta di legge n. 1050.

Le disposizioni dell'A.C. 1909 che non trovano una corrispondenza con quelle delle altre proposte di legge vengono presentate nella [tabella 4](#), accompagnate da un breve commento che le illustra.

Nelle tabelle 2, 3 e 4, per uniformità, vengono utilizzate le stesse convenzioni grafiche utilizzate nella tabella 1.

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

*File: Am0068.doc*

**Tabella 1 – Testo a fronte delle proposte di legge abbinate**

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p><b>Art. 1.</b> (Finalità e ambito della legge).</p>	<p><b>Art. 1.</b> (Finalità e ambito della legge).</p>	<p><b>Art. 1.</b> (Finalità e ambito della legge).</p>	<p><b>Art. 1.</b> (Oggetto e finalità).</p>	<p><b>Art. 1.</b> (Tutela dei terreni agricoli e contenimento del consumo del suolo) <b>art. 1 A.C. 1050</b></p>	
<p>1. La presente legge, <b>in coerenza con gli articoli 44 e 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, dell'attività agricola, del paesaggio e dell'ambiente, nonché per il contenimento del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici</p>	<p>1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.</p>	<p>1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, <b>con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.</b></p>	<p>1. La presente legge prevede <b>deroghe ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno per gli enti locali che attuano piani adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico e che stabiliscono misure</b> per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e di tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo.</p>	<p>1. La presente legge stabilisce, ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione, principi fondamentali per la tutela del paesaggio, per il razionale sfruttamento del suolo nonché per la conservazione e la valorizzazione dei terreni agricoli, al fine di promuovere l'attività agricola e forestale, di prevenire il dissesto idrogeologico del territorio e di <b>promuovere un rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree urbanizzate e delle aree rurali</b> mediante il contenimento del consumo di suolo libero, in attuazione degli articoli 9, secondo comma, e 44 della Costituzione, <b>nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.</b></p>	<p><b>Nel confermare le finalità delle altre proposte di legge (valorizzazione agricola, consumo di suolo e contrasto al dissesto idrogeologico), viene stabilito che tali interventi saranno esclusi dal patto di stabilità (secondo quanto disciplinato dal successivo art. 2, v. tabella 3).</b></p> <p>Viene chiarito che la proposta di legge in commento persegue le proprie finalità di riduzione del consumo di suolo con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica. Viene altresì chiarito che le finalità perseguite sono anche funzionali alla prevenzione e alla riduzione del rischio idrogeologico e alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.</p> <p>Viene stabilito che il riuso del suolo e la rigenerazione urbana, in luogo dell'ulteriore consumo di suolo inedito, costituiscono principi fondamentali in materia del governo del territorio.</p> <p>Viene conseguentemente disposto che il consumo di suolo è consentito esclusivamente in mancanza di alternative di riuso o rigenerazione. Si tratta di una disposizione analoga a</p>
		<p><b>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo inedito, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</b></p> <p>Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative</p>			

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>2. Le politiche di valorizzazione e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p>	<p>2. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p>	<p>consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse.</p> <p>Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, l'obbligo della priorità del riuso comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo ineditato. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, alla valutazione ambientale strategica e alla verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.</p> <p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono <b>definite</b> e coordinate <b>dalla</b> pianificazione territoriale, <b>urbanistica</b> e paesaggistica.</p>			<p>quella dettata dall'art. 1, co. 3, dell'A.C. 1322.</p> <p>Viene inserito l'obbligo di valutare una sorta di "opzione zero consumo di suolo" nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale - VIA e valutazione ambientale strategica - VAS (o, per le opere non soggette a valutazione ambientale, nell'atto di approvazione del progetto definitivo), cioè di valutare un'eventuale rilocazione dell'opera che consenta di evitare consumo di suolo ineditato. Tale "opzione" non si applica alle infrastrutture strategiche e agli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale.</p> <p>Si prevede che le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono definite e coordinate dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.</p> <p><i>Appare opportuno valutare la compatibilità costituzionale della disposizione in considerazione del disposto dell'articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela il paesaggio, e del riparto di competenze costituzionali</i></p>

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la valorizzazione e la tutela della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo del suolo e l'utilizzo agro-forestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate, <a href="#">in alternativa alla nuova edificazione</a>.</p> <p>Art. 2. (Definizioni).</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e da infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per consumo del suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.</p>	<p>3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.</p> <p>Art. 2. (Definizioni).</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e le aree comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.</p>	<p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p> <p>Art. 2. (Definizioni).</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati <b>come agricoli</b> dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, e le aree comunque libere da edificazioni e infrastrutture;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;</p> <p><b>c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate, che comprende la riqualificazione</b></p>	<p>Art. 3, comma 2</p> <p>2. Ai fini della presente legge, per suolo agricolo si intendono i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli a prescindere dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e da infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola.</p>	<p>2. Le politiche di sviluppo territoriale attuate dallo Stato e dalle regioni perseguono la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso il contenimento del consumo di suolo e l'utilizzazione agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di reimpiego e di recupero di aree urbanizzate.</p> <p>Art. 2. (Definizioni). <b>art. 2 A.C. 1050</b></p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intendono:</p> <p>a) per «superficie agricola»,</p> <p>le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per «aree a vocazione ambientale», le superfici boschive o forestali nonché le aree sottoposte a vincolo ambientale, idrogeologico, forestale o paesaggistico, tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o della legge 6 dicembre 1991, n. 394;</p> <p>c) per «consumo di suolo», la riduzione di superficie agricola o forestale o di aree agricole o a vocazione ambientale, derivante da interventi di impermeabilizzazione del suolo, urbanizzazione o edificazione;</p>	<p><i>tra Stato e regioni.</i></p> <p>Viene introdotta la definizione di «aree a vocazione ambientale» includendovi le aree tutelate ai sensi della normativa ambientale e paesaggistica.</p> <p>Viene introdotta la definizione di «rigenerazione urbana». Si fa notare che tale definizione è diversa da quella contenuta nell'art. 3, co. 2, dell'A.C. 70. Si fa altresì notare che le altre</p>

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>Art. 3. (Limite al consumo della superficie agricola).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3 <b>del presente articolo</b>, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, <b>di seguito denominata «Conferenza unificata»</b>, e sentito il Comitato di cui al comma 7 <b>del presente articolo</b>, è definito <b>l'obiettivo nazionale in termini quantitativi</b> di riduzione del consumo del suolo agricolo.</p>	<p>Art. 3. (Limite al consumo della superficie agricola).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.</p>	<p>dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p> <p>Art. 3. (Limite al consumo di suolo).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei <b>dati resi disponibili</b> ai sensi del comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentito il Comitato di cui al comma 7, <b>in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da</b></p>	<p>Art. 3. (Limite al consumo di suolo agricolo).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata l'estensione massima di suolo agricolo, definito ai sensi del comma 2 del presente articolo, consumabile nel territorio nazionale, al fine di una progressiva riduzione del consumo di tale suolo.</p>	<p>d) «impermeabilizzazione del suolo», la copertura permanente di parte del terreno e del relativo suolo con materiale artificiale che ne alteri le caratteristiche ecosistemiche.</p> <p>2. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) suolo: lo strato superiore della crosta terrestre formato da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi e che costituisce una risorsa ambientale non rinnovabile».</p>	<p>definizioni contemplate dall'articolo in esame trovano corrispondenze nelle proposte di legge abbinata all'A.C. 70 (si veda in particolare l'art. 2 dell'A.C. 1050 e dell'A.C. 1322, in corso di esame presso l'VIII Commissione).</p> <p>Viene introdotta la definizione di «impermeabilizzazione del suolo».</p> <p>L'attuale definizione di «suolo» fa riferimento a «il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali».</p> <p>La tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571) ha proposto che entro il 2020 le strategie dell'UE tengano</p>



A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1 tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro-alimentare, dell'estensione e della localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa.</p> <p>Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro <b>centottanta giorni</b> dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>	<p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e <b>paesaggistica</b>, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa.</p> <p>Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>	<p><b>raggiungere entro il 2050, è definita la riduzione progressiva, in termini quantitativi</b>, di consumo del suolo <b>a livello nazionale</b>.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata, <b>sentito il Comitato di cui al comma 7</b>, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazione <b>delle aree agricole</b> rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di suolo.</p> <p>Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, <b>di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti</b>.</p> <p>3. <b>Al di fuori dei casi delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,</b></p>	<p>3. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e della localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo <b>agricolo</b> già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per individuare il suolo agricolo esistente e per assicurare il monitoraggio del suo consumo.</p> <p>4. Qualora la deliberazione di cui al <b>comma 1</b> non sia adottata dalla Conferenza unificata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali</p>	<p>conto delle ripercussioni dirette e indirette sull'uso del suolo nell'UE e a livello mondiale e che l'incremento della quota netta di occupazione di terreno tenda ad arrivare a zero entro il 2050.</p> <p><i>Il riferimento andrebbe fatto al precedente comma 3.</i></p> <p>Le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di preminente interesse nazionale vengono esclusi dalla procedura informativa destinata a quantificare la riduzione di consumo del suolo da perseguire a livello nazionale.</p>	

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>3. Le regioni, entro novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal citato comma 2.</p> <p>In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni.</p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, <a href="#">ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1</a>, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, <a href="#">è stabilito il contributo delle regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo del suolo agricolo</a>.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro centottanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 1, la deliberazione di cui al comma 5 è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il</p>	<p>3. Le regioni <a href="#">e le province autonome di Trento e di Bolzano</a>, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2.</p> <p>In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni.</p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, la superficie agricola consumabile nel territorio nazionale, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, è ripartita tra le regioni.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1, le deliberazioni di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il</p>	<p><b>e successive modificazioni, e delle opere d'interesse statale</b>, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di novanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2 <b>del presente articolo, rendono disponibili i dati acquisiti in base ai criteri indicati al medesimo comma 2, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 7 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</b> <b>Decorso il termine di cui al primo periodo</b>, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p> <p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è <b>sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1.</b></p> <p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, <b>da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della riduzione ivi prevista, è stabilita la ripartizione</b>, in termini quantitativi, tra le regioni della riduzione del consumo di suolo di cui al medesimo comma 1.</p> <p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il <b>termine di cui al comma 5</b>, la ripartizione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della</p>			<p>Viene stabilito che i dati siano messi a disposizione secondo le modalità previste dalle norme di recepimento della direttiva INSPIRE (istitutiva di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'UE) e dal D.L. 95/2012. Tali norme affidano all'ISPRA la raccolta delle informazioni geografiche e territoriali in apposite banche dati.</p> <p>Viene introdotto l'obbligo di verifica quinquennale del decreto interministeriale di quantificazione della riduzione di consumo di suolo da perseguire a livello nazionale</p>



A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il <a href="#">Ministro per i beni e le attività culturali</a> e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo del suolo agricolo nel territorio nazionale e l'attuazione della presente legge.</p> <p>Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. <i>(qui viene omissa un periodo che, per agevolare il confronto, viene riportato come ultimo periodo del comma)</i></p> <p>Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, alle Camere.</p>	<p>Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola nel territorio nazionale e l'attuazione della presente legge.</p> <p>Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. <i>(qui viene omissa un periodo che, per agevolare il confronto, viene riportato come ultimo periodo del comma)</i></p> <p>Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.</p>	<p>Conferenza unificata.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da <b>adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata</b>, è istituito un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo di suolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge.</p> <p>Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla medesima Direzione generale nell'ambito delle ordinarie competenze. <b>Il Comitato definisce le modalità tecnico-operative per la misurazione della superficie agricola totale e consumabile, per il monitoraggio del consumo di suolo anche in ambito urbano e periurbano, anche fissando criteri per la raccolta e trasmissione delle informazioni</b>, e redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta alle Camere entro il 31 marzo dell'anno successivo. <b>Al fine del corretto monitoraggio e misurazione del consumo di superficie agricola, il Comitato</b></p>			<p>Vengono disciplinate alcune funzioni specifiche del Comitato di monitoraggio della riduzione di consumo di suolo e dell'applicazione della presente legge.</p>

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese.</p> <p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p>	<p>La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso di spese.</p> <p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p>	<p><b>può avvalersi del contributo scientifico e strumentale di altre amministrazioni. Al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.</b></p> <p>Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.</p> <p>8. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) <b>due rappresentanti</b> del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) <b>due rappresentanti</b> del Ministero dei beni e delle attività culturali <b>e del turismo;</b></p> <p>d) <b>due rappresentanti</b> del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p><b>e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;</b></p> <p><b>f) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;</b></p> <p>g) <b>due rappresentanti</b> dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p><b>h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;</b></p>			<p>Vengono dettate ulteriori disposizioni di carattere organizzativo relative al Comitato.</p> <p>Viene modificata la composizione del Comitato</p>

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p> <p>10. Le regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 5 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, la riduzione in termini quantitativi del consumo del suolo agricolo a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti di consumo del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale.</p> <p>11. Se le regioni non provvedono entro centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio ministri, previa deliberazione del</p>	<p>f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p> <p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito con il decreto di cui al comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, il limite massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del</p>	<p>i) <b>dieci</b> rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui <b>due</b> rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia e <b>due</b> rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.</p> <p>9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <b>per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 nonché delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4</b>, dispongono la riduzione, in termini quantitativi, del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello locale.</p> <p>10. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di centottanta giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma <b>9</b> sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del</p>			

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Art. 4. (Divieti e sanzioni).</p> <p>1. <b>Sui terreni e sui fabbricati di aziende agricole</b> in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o dell'Unione europea, limitatamente a quelli oggetto di interventi di miglioramento fondiario o che sono stati acquistati con i medesimi contributi, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.</p> <p>2. Negli atti di <b>trasferimento della proprietà e del possesso</b> dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1,</p>	<p>Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p> <p>Art. 4. (Divieto di mutamento di destinazione).</p> <p>1. Le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei <b>non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo</b> per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. <b>Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, e più restrittive disposizioni vigenti.</b></p> <p>2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 a pena di nullità dell'atto.</p>	<p>Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, <b>previa diffida</b>, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p> <p>Art. 5. (Divieto di mutamento di destinazione).</p> <p>1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o finanziamenti europei <b>sono vietati</b>, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, <b>fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive.</b> Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.</p> <p><b>L'autorità competente all'erogazione degli aiuti e finanziamenti di cui al presente comma notifica la concessione dell'aiuto o del finanziamento al comune nel cui territorio sono compresi i terreni per i quali sono erogati gli aiuti o i finanziamenti di cui al presente comma, ai fini della conseguente annotazione del vincolo nel certificato di destinazione urbanistica.</b></p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà <b>e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento o di diritti personali di</b></p>	<p>Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, nell'esercizio del proprio potere sostitutivo, <b>previa diffida</b>, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p> <p>Art. 4. (Divieto di cambiamento della destinazione d'uso).</p> <p>1. I suoli agricoli che hanno beneficiato di aiuti di Stato o dell'Unione europea non possono essere destinati ad uso diverso da quello agricolo per un periodo minimo di <b>dieci anni</b> dalla data di erogazione dell'ultimo di tali atti. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni, nonché eventuali disposizioni vigenti più restrittive.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei suoli agricoli di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il divieto stabilito dal medesimo comma 1, a pena di nullità dell'atto.</p>	<p>Viene elevato da 5 a 10 anni il periodo minimo durante il quale è vietato, per i terreni agricoli beneficiari di aiuti di Stato o dell'UE, il cambiamento della destinazione d'uso.</p> <p>Viene inserito un periodo volto a garantire il rispetto del vincolo previsto dal comma in esame (divieto di usi diversi da quello agricolo o di trasformazioni urbanistico/edilizie per i terreni agricoli beneficiari di aiuti di Stato o finanziamenti europei). A tal fine viene previsto l'obbligo di notifica dell'aiuto al Comune ai fini della conseguente annotazione del vincolo nel certificato di destinazione urbanistica.</p> <p>Viene chiarito in modo dettagliato quali sono gli atti nei quali deve essere espressamente richiamato il</p>	

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai terreni agricoli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>4. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10 euro per ettaro e non superiore a 20 euro per ettaro, ferme restando le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di responsabilità e di sanzioni.</p> <p>Art. 5. (Criteri di incentivazione).</p> <p>1. Ai comuni, alle province e alle regioni che attuano azioni per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o</p>	<p>3. <b>Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applicano al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</b></p> <p>Art. 5. (Misure di incentivazione).</p> <p>1. Ai comuni e alle province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o</p>	<p><b>godimento ovvero lo scioglimento delle comunioni e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1.</b></p> <p><b>Sono esclusi gli atti di trasferimento dei diritti di cui al periodo precedente derivanti da procedure esecutive e concorsuali.</b></p> <p>3. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1, il comune applica al trasgressore, per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a <b>5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</b> Si applicano in ogni caso le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.</p> <p>Art. 6. (Misure di incentivazione).</p> <p>1. <b>Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 7</b> è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali <b>per gli interventi di rigenerazione urbana.</b></p>	<p>3. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 al trasgressore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a <b>10.000 euro</b> e non superiore a <b>80.000 euro</b>, nonché la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Art. 5. (Incentivi agli enti locali).</p> <p>1. Ai comuni e alle province che prevedono l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitativi nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o</p>	<p>Art. 8, comma 7</p> <p>7. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applicano al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.</p> <p>Art. 8, co. 6</p> <p>6. Ai comuni, alle province e alle regioni che attuano azioni per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o</p>	<p>vincolo succitato. Scompare la parte della norma in base alla quale l'assenza del richiamo comporta la nullità dell'atto.</p> <p>Vengono esclusi, dagli atti in cui deve essere richiamato il vincolo succitato, gli atti derivanti da procedure esecutive e concorsuali.</p> <p>Analogamente a quanto previsto dalle proposte di legge n. 948 e 1909, il disegno di legge fissa, per le sanzioni, un importo che può variare da 5.000 a 50.000 euro e stabilisce la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. La proposta di legge n. 902, invece, determina le sanzioni in base ad una quota fissa per ogni ettaro di terreno.</p> <p><b>L'A.C. 1176 eleva gli importi minimi e massimi delle citate sanzioni.</b></p> <p>Le misure di incentivazione vengono ristrette ai soli comuni iscritti nel registro che contiene l'elenco degli enti locali che hanno azzerato o limitato il consumo di suolo. La parte della disposizione che assegna, a tali comuni, priorità nella concessione di finanziamenti</p>



A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>risanamento conservativo di edifici e di manufatti esistenti, e della viabilità rurale, nonché alla conservazione ambientale del territorio è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali.</p> <p>2. L'ordine di priorità di cui al comma 1 è altresì attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali <b>eventualmente previsti in materia edilizia</b>.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni <b>e le province autonome di Trento e di Bolzano</b>, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali previsti in materia edilizia.</p> <p>2. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, <b>nei limiti delle proprie competenze</b>, possono adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali previsti in materia edilizia.</p> <p>2. La priorità di cui al comma 1 è altresì attribuita ai privati, singoli o associati, che procedono al recupero degli edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del rispettivo patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>risanamento conservativo di edifici e di manufatti esistenti, e della viabilità rurale, nonché alla conservazione ambientale del territorio è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali.</p>	<p>viene modificata al fine di limitare la disposizione agli interventi di rigenerazione urbana.</p>
<p>Art. 6. (Registro degli enti locali).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su loro richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 10.</p>	<p>Art. 6. (Registro degli enti locali).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto alcun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 10.</p>	<p>Art. 7. (Registro degli enti locali).</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, <b>acquisito il parere della Conferenza unificata, presso il medesimo Ministero</b> è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono iscritti i comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici <b>comunali secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 3, comma 9, nei quali</b> non è previsto consumo di suolo o è prevista <b>una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al medesimo articolo 3, comma 9.</b></p>			<p>L'iscrizione nel registro non avviene su richiesta, ma automaticamente. Vengono modificati inoltre i criteri per l'iscrizione nel registro. Si fa presente che l'art. 7 dell'A.C. 1322, in corso di esame presso l'VIII Commissione, reca disposizioni in materia di registro locale del suolo.</p>



A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>3. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.</p> <p>2. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.</p>	<p>Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 4, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, <b>anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.</b></p> <p>2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.</p>	<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5 della presente legge, nonché quelli delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, <b>anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.</b></p> <p>2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, <b>e successive modificazioni</b>, è abrogato.</p>	<p>Art. 6. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi).</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, <b>anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico.</b></p> <p>2. L'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.</p> <p>Art. 8. (Copertura finanziaria).</p> <p>1. <b>Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli</b></p>	<p>Art. 6. (Destinazione dei proventi derivanti dal rilascio di titoli abilitativi edilizi) <b>art. 7 A.C. 1050</b></p> <p>1. I comuni destinano i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi, nonché dall'applicazione delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di <b>recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente</b>, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico, <b>all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico</b>, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio e al finanziamento di <b>opere di demolizione di costruzioni abusive.</b></p> <p>È fatto divieto ai comuni di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi <b>dalle finalità di cui al primo periodo.</b></p> <p>2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato.</p> <p>Art. 10, comma 3</p> <p>3. <b>Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni</b></p>	<p>In materia si segnalano le disposizioni dell'art. 8, co. 2, dell'A.C. 70 e dell'art. 7, co. 1, dell'A.C. 1050.</p> <p>Vengono introdotte ulteriori finalità per le quali possono essere utilizzati i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni.</p> <p>Vengono introdotte ulteriori finalità, quali la realizzazione di aree verdi ad uso pubblico e la demolizione di costruzioni abusive.</p> <p>Viene introdotta una clausola di invarianza al fine di specificare che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori</p>

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
<p>Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali).</p> <p>1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3, non è consentito il consumo di superficie agricola.</p> <p>2. Sono fatti salvi le opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.</p> <p>3. Sono altresì fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, <b>che provvedono all'attuazione della presente legge ai sensi dei rispettivi</b></p>	<p>Art. 8. (Disposizioni transitorie e finali).</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, <b>e comunque non oltre il termine di tre anni</b>, non è consentito il consumo di superficie agricola <b>tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</b></p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>Art. 9. (Disposizioni transitorie e finali).</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo <b>tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.</b></p> <p><b>Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato.</b></p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante le maggiori entrate previste ai sensi del comma 2.</p> <p>2. Il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate corrispondenti agli oneri stabiliti dal comma 1.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>Art. 7. (Disposizioni transitorie).</p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, della stessa legge e, comunque, non oltre il termine di tre anni dalla medesima data di entrata in vigore, è vietato il consumo di suolo agricolo, tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per lavori e opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali) <b>art. 17 A.C. 1050</b></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 4, non è consentito il consumo delle superfici agricole e delle aree a vocazione ambientale <b>tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge.</b></p> <p>2. Le regioni a statuto ordinario possono individuare ulteriori aree, rispetto a quelle indicate al comma 1, per le quali è vietato il consumo di suolo.</p>	<p>oneri a carico della finanza pubblica.</p> <p>L'A.C. 1176 dispone invece che alla copertura degli oneri - nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 – si provveda aumentando la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici</p> <p>Viene introdotta l'ulteriore condizione riguardo al possesso di un valido titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.</p> <p>Vengono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi a titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato.</p> <p>Si consente alle regioni a statuto ordinario di individuare ulteriori aree in cui è vietato il consumo di suolo, nelle more dell'emanazione del Quadro nazionale del territorio, previsto dall'art. 3, comma 4.</p>

A.C. 902	A.C. 948	A.C. 2039	A.C. 1176	A.C. 1909	Commenti
----------	----------	-----------	-----------	-----------	----------

statuti e delle relative norme di attuazione.

3. La presente legge costituisce legge di riforma economico-sociale ed è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

3. **Le disposizioni** della presente legge **costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale** della Repubblica e sono attuate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.

3. La presente legge è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

**Tabella 2 – Norme dell’A.C. 2039 che non trovano corrispondenza nelle disposizioni delle altre proposte abbinata**

A.C. 2039	Commenti
<p style="text-align: center;"><b>Art. 4.</b> (Priorità del riuso).</p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'articolo 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.</p> <p>2. Decorso il termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono dettate disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni che non abbiano provveduto ai sensi del comma 1 fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali.</p> <p>3. I comuni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 o, in mancanza, di quelle di cui al comma 2, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a novanta giorni. Decorso il termine assegnato senza che il comune abbia adottato gli strumenti pianificatori recanti l'individuazione delle aree di cui al comma 1, la regione procede in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni; decorso tale termine, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati, sia residenziali sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto di cui al precedente periodo si applica in ogni caso decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 3.</p> <p>5. Rimane fermo in ogni caso, anche prima dell'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di cui all'articolo 1, comma 2, terzo e quarto periodo.</p>	<p>L'art. 4 introduce il riuso del suolo e la rigenerazione urbana come priorità da perseguire da parte delle regioni che, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, adottano disposizioni per orientare le competenze dei comuni anche nella pianificazione urbanistica.</p> <p>Particolare attenzione è rivolta all'individuazione delle aree già edificate e inutilizzate, suscettibili di rigenerazione.</p> <p>Qualora il Comune non provveda a tale identificazione, il comma 4 vieta la realizzazione di interventi edificatori privati (sia residenziali, sia di servizi, sia di attività produttive), comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.</p> <p>Si fa notare che le disposizioni di tale articolo incidono in ambiti analoghi a quelli delle proposte di legge C. 70 e abbinata. Si vedano in proposito gli artt. 5-8 dell'A.C. 1322, l'art. 3 dell'A.C. 70 e l'art. 14 dell'A.C. 1050.</p>

**Tabella 3 – Norme dell’A.C. 1176 che non trovano corrispondenza nelle disposizioni delle altre proposte abbinata**

A.C. 1176	Commenti
<p style="text-align: center;"><b>Art. 2.</b> (Deroga al patto di stabilità interno).</p> <p>1. Dopo il comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «11-bis. I comuni e le province con più di 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2012, possono derogare ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno relativo all'anno 2013: a) per le spese necessarie all'attuazione di piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico; b) per l'attuazione di interventi finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitati nelle aree urbane dismesse e al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale».</p>	<p>Viene prevista una deroga al patto di stabilità interno relativo al 2013, per i comuni e le province con più di 5.000 abitanti che hanno rispettato il patto relativo al 2012, per le spese necessarie all'attuazione di piani per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico e di interventi di recupero finalizzati a dare priorità agli insediamenti abitati nelle aree urbane dismesse e al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo degli edifici esistenti e della viabilità rurale.</p> <p>Si segnala che, presso la V Commissione (Bilancio) è in corso di esame in sede referente la proposta di legge n. 1233, che è volta ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza, manutenzione e consolidamento di territori esposti a eventi calamitosi, nonché per interventi strutturali finalizzati ad agevolare la riduzione del rischio sismico, idraulico e idrogeologico, per minimizzare gli impatti sulla popolazione di eventi calamitosi.</p>

**Tabella 4 - Norme dell'A.C. 1909 che non trovano corrispondenza nelle disposizioni delle altre proposte abbinate**

A.C. 1909	Commenti
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Perimetrazione del territorio agricolo e naturale) <b>art. 3 A.C. 1050</b></p> <p>1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono gli atti di perimetrazione della superficie del rispettivo territorio comunale agricolo e naturale e li trasmettono alla regione o provincia autonoma. La mappatura della perimetrazione deve essere eseguita con una scala di rappresentazione non inferiore al rapporto di 1 a 10.000. L'atto di perimetrazione ripartisce la superficie del territorio comunale tra le seguenti categorie:</p> <p>a) suolo impermeabilizzato; b) superfici agricole; c) aree a vocazione ambientale.</p> <p>2. Entro tre mesi dalla ricezione degli atti di perimetrazione di cui al comma 1, le regioni o le province nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle leggi regionali vigenti, predispongono, in forma cartografica, anche in versione digitale, la mappa del rispettivo territorio e la rendono disponibile secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, e dell'articolo 23, comma 12-<i>quaterdecies</i>, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>3. Gli enti di cui al comma 2 verificano l'inclusione negli atti di perimetrazione dei suoli soggetti a rischio idrogeologico ricadenti nelle aree individuate dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e nei Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ai sensi dell'articolo 67 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI).</p> <p>4. Entro tre mesi dalla ricezione delle mappe di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il Quadro nazionale dello stato del territorio, i cui dati di riferimento sono pubblicati nel Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>5. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) assicura il monitoraggio del consumo di suolo a livello nazionale avvalendosi delle agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello regionale, provinciale e comunale, anche sulla base della cartografia di cui al comma 2.</p> <p>6. L'ISPRA assicura l'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 con cadenza annuale.</p> <p>7. I proprietari di terreni ricadenti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, possono richiedere la modifica dell'eventuale destinazione d'uso residenziale, industriale, commerciale ed ospedaliera, prevista dai vigenti piani urbanistici comunali, in destinazione d'uso agricolo. I comuni sono tenuti ad accogliere le istanze di modifica di destinazione d'uso a partire dall'anno finanziario successivo a quello della richiesta. I terreni che subiscono la modifica della destinazione d'uso sono vincolati per dieci anni alla destinazione d'uso agricolo.</p>	<p>L'articolo 3 introduce una procedura che sembra perseguire, seppur con strumenti diversi, obiettivi analoghi a quelli a cui mirano gli omologhi articoli delle altre proposte di legge (C. 902, 948 e 2039), vale a dire la quantificazione della superficie agricola esistente ed il monitoraggio del consumo di suolo. A tal fine l'articolo 3 prevede una mappatura di tutto il territorio nazionale al fine di suddividere il territorio di ogni comune in tre categorie: suolo impermeabilizzato, aree agricole e aree a vocazione ambientale (commi 1-3).</p> <p>L'operazione di mappatura consentirà la definizione di un "Quadro nazionale dello stato del territorio" (comma 4).</p> <p>Il monitoraggio del consumo di suolo, sulla base della citata mappatura, e l'aggiornamento dei dati relativi sono affidati all'ISPRA (commi 5-6). L'art. 3 delle altre proposte di legge prevede invece l'istituzione di un apposito Comitato di monitoraggio.</p> <p>Il comma 7 consente ai proprietari di suoli impermeabilizzati di modificarne la destinazione d'uso da residenziale ad agricolo. Tale nuova destinazione verrà successivamente mantenuta per almeno 10 anni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42) <b>art. 4 A.C. 1050</b></p> <p>1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: «m-bis) il suolo non impermeabilizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o forestale»;</p> <p>b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis). 4-ter. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), è individuato nell'insieme delle zone di cui alle lettere B), C), D) ed E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comunque denominate nelle leggi regionali, individuate e perimetrare negli strumenti di pianificazione vigenti. 4-<i>quater</i>. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonché fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135,</p>	<p>L'art. 4 novella il Codice del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) al fine di inserire, all'art. 142, tra le aree tutelate per legge per il loro interesse paesaggistico, il suolo non impermeabilizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o forestale. La delimitazione delle citate aree viene demandata alla regioni (d'intesa con la soprintendenza). Nelle more della citata individuazione tali aree vengono individuate nell'insieme delle zone B), C), D) ed E) dell'articolo 2 del D.M. 1444/1968. Tale ultima disposizione differisce dalla corrispondente norma dell'A.C. 1050, che si limita alle sole zone E ("parti del territorio destinate ad usi agricoli"). Si tratta di una differenza rilevante atteso che il comma 4-<i>quater</i>, che si prevede di aggiungere all'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, vieta ogni nuova</p>



## A.C. 1909

e all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cui al comma 1, lettera m-bis), del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologica dell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, ad eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale».

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«4-bis. Per le aree di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m-bis), il piano prevede altresì gli obiettivi e gli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato».

Art. 5 (Diritti edificatori)

### art. 5 A.C. 1050

1. I comuni, contestualmente alla redazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3, individuano anche le aree su cui sussiste un diritto edificatorio.

2. Il diritto edificatorio sussiste quando è previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato alla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.

3. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono indicazioni meramente programmatiche che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica amministrazione competente.

Art. 7 (Censimento degli immobili inutilizzati nel territorio comunale).

### art. 9 A.C. 1050

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimento degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.

2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.

Art. 8 (Tutela del suolo non impermeabilizzato).

### art. 14 A.C. 1050

1. Le leggi regionali assicurano che gli strumenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni né ampliamenti di edifici nelle aree che costituiscono il suolo non impermeabilizzato, ad eccezione degli interventi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale e di interventi preventivamente compensati con la conversione di uguali superfici di suolo già impermeabilizzato in suolo non impermeabilizzato nello stesso territorio provinciale, nel rispetto di parametri specifici quantificabili, determinati in relazione alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali ovvero da piani equipollenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare prioritariamente a cooperative di giovani disoccupati residenti nel comune di competenza, tramite fondi di assegnazione dei quali è assicurata una capillare pubblicazione.

3. Le leggi regionali stabiliscono che gli interventi ammessi ai sensi del comma 1 sono assentiti previa sottoscrizione di apposite convenzioni, nelle quali sono previsti la costituzione di un vincolo di inedificabilità, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficie fondiaria per la quale è assentita la trasformazione, e l'impegno a non frazionare né alienare separatamente la parte del fondo corrispondente all'estensione richiesta per l'intervento assentito, nonché l'impegno a non operare mutamenti dell'uso degli edifici, o di parti di essi, con utilizzazioni non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali.

4. Le leggi regionali introducono disposizioni fiscali idonee a incentivare il recupero e il riutilizzo di terreni già impermeabilizzati che si trovino in stato di abbandono o che comunque siano inutilizzati.

5. Negli atti di compravendita delle aree di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, a pena di nullità dell'atto.

*(I commi 6 e 7 contengono disposizioni analoghe a quelle delle altre proposte e quindi sono stati riportati nella tabella 1)*

8. Le leggi regionali disciplinano altresì le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti, aventi utilizzazioni in atto non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, limitandole agli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo ovvero di ristrutturazione edilizia, con esclusione di qualsiasi fattispecie di demolizione e ricostruzione.

9. Le leggi regionali e gli strumenti di pianificazione urbanistica possono disporre ulteriori limitazioni, fino alla totale intrasformabilità del patrimonio edilizio esistente, in relazione a condizioni di fragilità del territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema o dei beni

## Commenti

costruzione, nonché demolizione e ricostruzione, di edifici ad eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale.

Si pensi ad esempio che la zona B) include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dai centri storici delle città, in cui la superficie coperta degli edifici esistenti sia almeno il 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

L'articolo 5 contiene norme in materia di diritti edificatori, materia che risulta disciplinata anche dalle proposte di legge C. 70 ed abbinata.

L'art. 9 prevede il censimento e la successiva creazione di un archivio elettronico degli immobili inutilizzati nel territorio comunale.

L'art. 8 demanda alle leggi regionali una serie di funzioni, finalizzate alla tutela del suolo non impermeabilizzato. In particolare tali leggi dovranno:

- assicurare (co. 1) che gli strumenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni né ampliamenti di edifici nelle aree costituenti il "suolo non impermeabilizzato";
- prevedere (co. 2) una disciplina specifica per aree assegnate ad università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- introdurre norme fiscali idonee a incentivare recupero e riutilizzo di terreni impermeabilizzati in stato di abbandono o inutilizzati (co. 4);
- disciplinare (co. 8) le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti, non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, limitandole ad interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, con esclusione di qualsiasi fattispecie di demolizione e ricostruzione;
- poter disporre (co. 9) ulteriori limitazioni, fino alla totale non trasformabilità del patrimonio edilizio esistente, in relazione a condizioni di fragilità del territorio, o per finalità di tutela paesaggistico-ambientale, ecc...;
- disporre (co. 10) il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici a terra ed opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.



## A.C. 1909

## Commenti

culturali o di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o paesaggistico.

10. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.

Art. 9 (Esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria)

### **art. 15 A.C. 1050**

1. I terreni destinati ad uso agricolo e gli immobili aventi destinazione strumentale all'esercizio dell'attività agricola sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria.
2. Sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni improduttivi e gli immobili ad uso agricolo inutilizzati.

L'art. 9 esenta dall'IMU i terreni destinati ad uso agricolo e gli immobili aventi destinazione strumentale all'esercizio dell'attività agricola.

*Si segnala che ai sensi del comma 708 della legge di stabilità 2014, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.*

L'articolo 9 assoggetta invece al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni improduttivi e gli immobili ad uso agricolo inutilizzati.

In proposito, si segnala che, ai sensi della normativa vigente, i terreni agricoli sono assoggettati a IMU; la legge di stabilità 2014 (comma 707) ha abbassato da 110 a 75 la misura del moltiplicatore (necessario per calcolare il valore dell'immobile, che costituisce la base imponibile IMU, secondo quanto prescritto ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del D.L. n. 201 del 2011) applicabile ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Sono esenti da imposta i terreni agricoli di valore pari o inferiore a 6000 euro, in presenza delle condizioni di legge (possessione e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali); oltre il predetto importo, l'applicazione dell'IMU avviene per scaglioni. Si segnala che nel 2013 i terreni agricoli erano esenti da IMU.

Art. 10 (Disposizioni sanzionatorie e finanziarie), commi 1 e 2

### **art. 16 A.C. 1050**

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei comuni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, della presente legge.

In caso di inottemperanza agli obblighi di perimetrazione e mappatura posti in capo a regioni, province e comuni dall'art. 3, l'art. 10 prevede sanzioni (sospensione dell'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale e di quelle ex D.Lgs. 56/2000 sul federalismo fiscale).

*(Il comma 3, poiché contiene disposizioni analoghe a quelle delle altre proposte, è stato riportato nella tabella 1)*